

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 12/06/2009 n. 3685
d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1

Va annullato il bando di gara nel caso in cui la stazione appaltante non aveva ottenuto il «codice di identificazione (C.I.G.)» da parte dell'Autorità, oppure quando l'omessa indicazione del medesimo e dell'obbligo di versamento della contribuzione nel bando di gara aveva cagionato l'erronea percezione in capo ai concorrenti delle condizioni di partecipazione dalla quale era derivata l'esclusione di quattro partecipanti su cinque, con evidente distorsione delle garanzie di concorrenza e di parità di partecipazione. Non rileva l'assenza di espresse sanzioni di nullità della gara nell'art. 1, co. 67 della legge n. 266/2002, per l'omesso versamento del contributo, la cui natura di prestazione imposta ne permette il recupero coattivo a carico dell'ente, come il Comune sostiene nell'appello incidentale. Dall'omissione deriva, infatti, l'impossibilità da parte dell'Autorità di attribuire il «codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (C.I.G.)» da menzionare nel versamento ad opera delle partecipanti. La stessa rappresenta perciò di per sé una causa d'invalidità del bando di gara perché non consente alle partecipanti alla stessa di effettuare validamente un adempimento prescritto a pena di nullità della partecipazione, qual è il pagamento del contributo a loro carico riferito a quella specifica gara, della quale il «codice (C.I.G.)» costituisce elemento identificativo unico ed insostituibile per la prova della validità del versamento.